

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(PROVINCIA DI TERAMO)

Rep. n.° 1569

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU RELATIVI ALL’ANNUALITA’ 2020 (C.I.G. B64DA25036)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quattordici** del mese di **Ottobre** in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), nella Sede comunale, avanti a me Dott.ssa Carla Di Giamberardino, Segretario Comunale autorizzato a rogare contratti in forma pubblica nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono comparsi personalmente i Signori:

- **Dott. Andrea Luzi**, nato ad Ascoli Piceno, il 19/07/1964, che dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Sant'Egidio alla Vibrata** (C.F. e P. IVA dell'Ente 00196900674), che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D. Lgs. n.267/2000, rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area economico-amministrativa, di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione o Stazione appaltante" o similari.

- **Sig. Loris Targa**, nato a Stanghella (PD) il 26/09/1963 residente in

	Este (PD) in Via San Rocco n.6, in qualità di legale rappresentante	
	della società ABACO SpA , con sede legale in Padova, Via Fratelli	
	Cervi n.6, P. IVA/C.F. 02391510266 ,numero REA PD-384026- PEC :	
	info@cert.abacospa.it ., mandataria speciale con rappresentanza del	
	Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) di tipo verticale tra la	
	stessa ABACO SpA e MEG TRIBUTI SpA , mandante, con sede legale	
	in ROMA, via Lima n. 28, P. IVA/C.F. 16215731007., numero REA RM-	
	1642419, raggruppamento costituito con scrittura privata autenticata del	
	16.09.2025 a cura del notaio Maria Elisa D'Andrea di San Benedetto del	
	Tronto (AP), che in copia informatica certificata conforme ai sensi	
	dell'art. 23-bis del D. Lgs n.82/2005 si allega sotto la lettera "A", RTI di	
	seguito nel presente atto denominato "Appaltatore" o similari.	
	Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante	
	sono personalmente certo, previa rinuncia, d'accordo tra loro e con il	
	mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere il	
	presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.	
	Premesso che:	
	-con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.52 del	
	01/04/2025 (R.G. n.97) si procedeva ad avviare la procedura	
	finalizzata all'affidamento del servizio di supporto alla gestione e	
	riscossione ,anche coattiva, degli avvisi di accertamento IMu relativi	
	all'annualità 2020, per anni uno;	
	-con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.167 del	

28/08/2025, dopo aver effettuato le verifiche sui requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, sono stati approvati i verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara ed è stato aggiudicato l'appalto di che trattasi, in conformità alle valutazioni della commissione giudicatrice, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito da ABACO SpA (mandataria), e MEG TRIBUTI SpA, (mandante), come sopra rappresentato, che ha presentato un ribasso del 15,55% sull'aggio posto a base d'asta del 16,011% sull'incasso presunto totale dei crediti relativi all'annualità 2020;, e pertanto con aggio finale del 13,52%, oltre IVA come per legge;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Attività, oggetto del Contratto e durata dell'appalto

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata affida al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), costituito da ABACO SpA (mandataria), e MEG TRIBUTI SpA, (mandante), come sopra rappresentato, che accetta, il servizio di supporto alla gestione e riscossione, anche coattiva, degli avvisi di accertamento IMu, per l'annualità 2020.

L'affidamento ha durata di anni uno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Sarà onere dell'affidatario, anche dopo la scadenza contrattuale, e fino al recupero di tutte le somme esigibili, provvedere alla riscossione, anche coattiva, e fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.

	Le condizioni economiche del servizio rimarranno invariate per tutta la	
	durata dello stesso ed alla scadenza del predetto periodo, l'appaltatore	
	ha l'obbligo di continuare a prestare le attività, dopo la scadenza del	
	rapporto contrattuale, su richiesta dell'Ente, nelle more	
	dell'individuazione del nuovo affidatario, ai sensi dell'art.120, comma	
	11, del D. Lgs. n.36/2023.	
	Se nel periodo di vigenza del servizio interverranno disposizioni	
	legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali, le	
	condizioni dell'affidamento saranno riviste di comune accordo tra le	
	parti.	
	Articolo 2	
	Valore dell'appalto	
	Il valore complessivo dell'appalto, determinato sulla misura dei	
	compensi previsti a favore dell'aggiudicatario per tutta la durata	
	dell'affidamento, è stato determinato applicando l'aggio offerta in sede	
	di gara del 13,52% (tredici virgolacinquantadue per cento) per cento	
	all'incasso presunto dei crediti dell'annualità 2020. Il valore presunto	
	dell'appalto, ai fini della determinazione dell'imposta di bollo del	
	presente contratto, viene quantificato in € 120.647,52, oltre IVA ai	
	sensi di legge, sulla scorta dell'offerta presentata in sede di gara.	
	Con il corrispettivo offerto in sede di gara si intendono interamente	
	compensate dall'Ente appaltante tutte le prestazioni con le prescrizioni	
	indicate nel presente contratto, necessarie per la regolare ed efficiente	

esecuzione del servizio. Gli importi sopra indicati dovranno essere assoggettati a I.V.A. secondo l'aliquota vigente a carico della Stazione appaltante.

Resta inteso che essendo un compenso presunto, calcolato in base agli aggi su incassi sempre presunti, il corrispettivo dovuto alla ditta sarà calcolato sugli incassi reali senza nulla a pretendere rispetto agli incassi presunti indicati nel capitolato; parimenti, si avrà cura di liquidare gli aggi sugli incassi reali qualora tali incassi dovessero superare quelli presunti previa integrazione del relativo impegno.

In ogni caso, l'Ente non è responsabile di eventuali differenze negli importi reali, né nel numero delle pratiche, né del verificarsi di percentuali di riscossione diverse, durante tutto il periodo di vigenza dell'appalto. Non possono, quindi, essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto indicato nel bando, poiché si tratta di un puro valore di riferimento non vincolante l'Ente, ma semplicemente indicativo.

Articolo 3

Corrispettivo dell'aggiudicatario

Per lo svolgimento del servizio viene riconosciuto un aggio a favore dell'affidatario del servizio, risultante dall'esito della gara, del 13,52% (tredici virgolacinquantadue per cento), da applicare sugli importi relativi agli avvisi di accertamento riscossi al netto delle spese di

	notifica, sia spontaneamente, ovvero nei 60 gg. dalla data di notifica,	
	sia durante la successiva fase di riscossione coattiva.	
	Le spese per la notifica e tutte quelle successive per procedure	
	attivate al fine di recuperare i crediti, sia in fase di accertamento sia in	
	fase di riscossione coattiva, saranno anticipate dalla ditta	
	aggiudicataria e rimborsate dal Comune.	
	Sulle somme riscosse a titolo di riscossione coattiva, saranno	
	riconosciuti all'appaltatore gli oneri di riscossione e le spese esecutive	
	di cui all'art.1, comma 803, lett.a) e b) della Legge n.160/2019, posti a	
	carico del contribuente.	
	Il Comune provvede ad incassare direttamente gli importi a qualsiasi	
	titolo dovuti dai contribuenti, relativi al servizio di cui al presente	
	contratto, obbligandosi a riversare all'Appaltatore del servizio, previa	
	emissione di regolare fattura in occasione dei rendiconti contabili	
	trimestrali di cui al successivo articolo, l'ammontare di spettanza a	
	scadenze trimestrali posticipate.	
	Ciascuna parte del RTI emetterà fattura per le proprie attività e prestazioni	
	ed incasserà il pagamento direttamente dall'Ente.	
	Sugli importi incassati dal Comune saranno calcolate le somme a titolo	
	di compenso dell'Appaltatore al quale il Comune, per consentire una	
	dettagliata rendicontazione, fornisce la visibilità dei versamenti ricevuti	
	con modalità che saranno successivamente determinate.	
	È fatto divieto all'Appaltatore di riscuotere direttamente le somme	

oggetto dell'attività di accertamento.

Tutte le inosservanze derivanti dal mancato rispetto del presente articolo sono considerate inadempienze contrattuali.

Articolo 4

Modalità di svolgimento del servizio

L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le fasi del servizio relativamente alle modalità di liquidazione, accertamento e riscossione nel rispetto della normativa di riferimento.

Effettuerà, pertanto:

- l'acquisizione della banca dati dei contribuenti soggetti al pagamento dell'imposta;
- l'identificazione e controllo dei contribuenti sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati;
- l'associazione dei dati identificativi degli immobili (Foglio, mappale, subalterno) ai soggetti passivi;
- l'effettuazione di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di accertamento;
- gli incroci con i dati ICI/IMU e con il Catasto;
- l'accertamento delle evasioni e delle elusioni dell'IMU, sia nei casi delle "evasioni totali" per omessa denuncia che nei casi di evasioni parziali per infedeltà/differenza degli immobili dichiarati;
- l'emissione e stampa di atti di accertamento a firma del Responsabile del Servizio Tributi dell'Ente, con allegato modulo

	F24 di versamento;	
	- la notifica degli atti di accertamento;	
	- la tenuta di uno sportello informativo aperto presso il quale	
	l'Appaltatore dovrà fornire all'utenza tutte le informazioni	
	necessarie per il corretto adempimento dei propri obblighi tributari	
	con acquisizione e lavorazione di tutte le tipologie di pratiche	
	presentate dai contribuenti inerenti l'attività di accertamento	
	IMU/TASI (istanze di annullamento, rettifiche avvisi, ricorsi ecc);	
	- l'acquisizione in banca dati dei versamenti dei contribuenti	
	accertati;	
	- la rendicontazione trimestrale con stato di avanzamento delle	
	attività e rendicontazione delle somme riscosse;	
	- supporto alla gestione del contenzioso presso la Corte di Giustizia	
	di primo e secondo grado derivante da qualsiasi tipologia di atto	
	emesso, con predisposizione di memorie difensive e di tutto	
	quanto occorrente.	
	- l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva come meglio	
	specificate di seguito.	
	Gli avvisi di accertamento emessi, prima della firma da parte del	
	Responsabile del Servizio Tributi dell'Ente e della notifica, sono	
	presentati al Servizio Tributi che rilascerà il benestare sugli stessi per	
	la trasmissione ai contribuenti.	
	Il servizio di riscossione coattiva inerente l'attività di accertamento	

	svolta dall'Appaltatore per le partite IMu arretrate e non pagate dal contribuente avverrà attraverso le procedure previste dal Regio Decreto del 14.04.1910, n.639, ove compatibile, e secondo le norme stabilite nella Legge n.160/2019 e/o di ogni altro strumento consentito dalle norme legislative all'Appaltatore il quale è tenuto, particolarmente, ad avere cura:	
	- dell'osservanza precisa e scrupolosa di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;	
	- dell'efficienza e dell'efficacia dell'intervento, con particolare riferimento all'aggiornamento del sistema informativo;	
	- dell'obbligo della riservatezza e del segreto d'Ufficio;	
	- dell'esigenza di reperire i contribuenti su tutto il territorio nazionale;	
	- della necessità di prestare la più ampia disponibilità alle richieste dei contribuenti in merito ad approfondimenti, chiarimenti, od ulteriori verifiche, mediante l'istituzione di uno "sportello del contribuente";	
	- dell'interesse del Comune alla più sollecita esecuzione delle operazioni arrecando il minimo disturbo alla cittadinanza e prevenendo, per quanto possibile, il contenzioso;	
	- delle modalità anche procedurali della riscossione coattiva.	
	Il servizio di riscossione coattiva dovrà essere espletato garantendo le seguenti attività:	
	- acquisizione dei flussi di carico dall'Ente, contenenti tutti i dati	

	necessari per la gestione, redazione e stampa di tutti gli atti per la	
	gestione della riscossione coattiva, tutti a firma del Responsabile	
	del servizio Tributi dell'Ente, quali :	
	a) Sollecito ex art. 1, comma 795 della Legge n.160/2019 (sollecito	
	post accertamento esecutivo);	
	b) Intimazioni ad adempiere (ex art. 50 del D.P.R. 602/1973);	
	c) Procedure esecutive (pignoramento c/o terzi-conto corrente, fitti	
	o pigioni, stipendio- pignoramento pensioni ed altre);	
	d) Azioni cautelari(fermo amministrativo, iscrizione ipoteca ed	
	altre).	
	Per tutti gli atti sopra citati si provvederà a :	
	- acquisizione e caricamento degli esiti di notifica;	
	- gestione degli esiti di notifica negativi, con ricerca delle	
	anagrafiche anche tramite accesso a banche dati esterne;	
	- normalizzazione degli indirizzi ed aggiornamento anagrafico;	
	- gestione dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale	
	(sospensioni, discarichi, maggior rateazione);	
	- attivazione delle diverse procedure cautelative ed esecutive	
	successive agli avvisi di accertamento esecutivi, con gestione	
	dell'intero iter e delle singole procedure, nel rispetto della	
	normativa e dei regolamenti vigenti;	
	- gestione del contenzioso per ricorsi inerenti la riscossione coattiva,	
	come sopra precisato;	

	- produzione di liste per il monitoraggio ed analisi delle partite a contenzioso e controllo delle procedure effettuate;	
	- predisposizione del rendiconto che contenga tutte le informazioni relative alle riscossioni (dati analitici e sintetici);	
	- gestione dei rapporti con i contribuenti tramite strumenti di comunicazione quali web, telefono, mail, PEC.	
	Nell'eventualità di persistenza di situazioni che rendono impossibile la riscossione del credito (quali insussistenza di attività, irreperibilità, inesistenza di beni pignorabili, etc.), l'Appaltatore trasmetterà nel termine di tre mesi dall'ultimo atto compiuto, anche se cade in un tempo successivo alla scadenza dell'affidamento, un elenco delle partite non riscosse con indicazione della causa di inesigibilità e allegando la documentazione degli atti compiuti.	
	Articolo 5	
	Assistenza ai contribuenti	
	Il personale della ditta aggiudicataria gestirà la delicata fase di assistenza ai contribuenti attraverso l'istituzione, presso la sede del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, di un ufficio aperto al pubblico, per n.14 (quattordici) ore settimanali suddivise in quattro giorni (lunedì e mercoledì mattina dalle 08.30 alle 13.30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00) al quale i contribuenti potranno rivolgersi relativamente al proprio stato della riscossione, con piena applicazione e nel rispetto dello statuto del contribuente.	

	L'aggiudicatario è obbligato ad attrezzare e rendere operativa la	
	suddetta sede; per tutta la durata del contratto elegge domicilio, a tutti	
	gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge, presso detto ufficio,	
	presso il quale l'Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi,	
	ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni	
	caso facoltà del Comune inviare le comunicazioni al domicilio digitale	
	PEC dell' appaltatore : info@cert.abacospa.it .L'ufficio deve essere	
	operativo entro e non oltre 20 giorni dalla stipula del presente	
	contratto.	
	La mancata apertura dell'ufficio è <i>ipso iure</i> causa di risoluzione del	
	contratto.	
	Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere formato, qualificato	
	e comunque idoneo allo svolgimento dell'incarico. L'atteggiamento del	
	personale impiegato nei confronti dell'utenza deve essere improntato	
	alla massima cortesia, spirito di collaborazione e correttezza. Ogni	
	eventuale scorrettezza o negligenza sarà segnalata ai responsabili	
	della ditta aggiudicataria per l'adozione dei provvedimenti del caso,	
	compresa l'eventuale sostituzione del personale che dovesse	
	dimostrarsi inadeguato a svolgere le mansioni affidate.	
	Ogni variazione di personale, deve essere comunicata	
	tempestivamente all'Amministrazione Comunale.	
	L'aggiudicatario deve fornire, a semplice richiesta dell'Amministrazione	
	Appaltante, la certificazione dimostrativa della formale assunzione del	

	personale impiegato, della loro iscrizione nel ruolo previdenziale ed	
	assistenziale prescritto dalle leggi e della relativa regolarità della	
	posizione contributiva, nonché il numero di matricola INAIL per	
	l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.	
	L'aggiudicatario deve assicurare l'osservanza di tutte le normative	
	presenti e future relative alla prevenzione degli infortuni, igiene del	
	lavoro, assicurazioni, tutela sociale e previdenziale. Nell'esecuzione	
	del lavoro l'aggiudicatario deve adottare di sua iniziativa tutte le	
	cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo	
	sull'osservanza, da parte dei singoli operatori, delle norme di sicurezza	
	ed antinfortunistica, assumendosi, in caso di infortunio, ogni	
	responsabilità civile e penale, da cui rende sollevata e indenne	
	l'Amministrazione appaltante.	
	La ditta dovrà impegnarsi a richiamare, sanzionare e, se necessario o	
	richiesto per comprovati motivi, sostituire i collaboratori che non	
	osservassero i necessari obblighi di riservatezza ed in generale una	
	condotta responsabile.	
	La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell'utenza, negli	
	orari in cui l'ufficio non è aperto al pubblico, un <i>contact center</i>	
	(telefono, e-mail) disponibile dal lunedì al venerdì, al quale rivolgere	
	eventuali istanze di revisione o semplici chiarimenti sugli avvisi di	
	accertamento emessi. Per la corretta gestione degli afflussi al <i>contact</i>	
	<i>center</i> , gli operatori si impegneranno a:	

- contattare il contribuente telefonicamente o tramite e-mail al fine di supportarlo nella verifica della propria posizione contributiva, attraverso l'ascolto delle motivazioni dedotte dal contribuente e/o attraverso la verifica dell'eventuale documentazione pervenuta eventualmente invitandolo a rivolgersi alla sede dell'ufficio presso la sede comunale;
- avviare, se richiesto dall'utente, il procedimento amministrativo per l'esercizio dell'autotutela;
- predisporre l'eventuale annullamento o la revisione dell'avviso di accertamento ricevuto dall'utente;
- comunicare sempre all'utente che si è rivolto al *contact center*, l'esito dell'istruttoria.

Articolo 6

Utilizzo del gestionale comunale

La gestione del servizio deve avvenire tramite l'utilizzo di un *software* fornito dall'Amministrazione che consente di gestire tutta la fase di verifica e controllo dei tributi IMu in maniera univoca, allo scopo di poter disporre di un'unica banca dati anagrafica dei contribuenti.

Il *software* in uso attualmente da parte del Comune è CIW/TRIBUTI fornito dalla ditta CIW srl con sede legale in Schio (VI) Via Brogialoco n.42. Si tratta di un *software* integrato con l'Anagrafe Comunale, che gestisce il dato patrimoniale nella forma pluriennale consentendo così un agevole controllo dei versamenti effettuati, elaborando altresì

	indagini statistiche, simulazioni e report; permette, in prossimità delle	
	scadenze di pagamento, l'invio ai contribuenti di lettere informative	
	corredate da pre-calcoli per IMu e relativi modelli di pagamento F24	
	precompilati, oltre che consentire l'effettuazione di pagamenti	
	attraverso la piattaforma PagoPA.	
	L'affidatario deve predisporre un accesso alla procedura informatica	
	utilizzata, dal quale consentire agli Uffici Comunali, in qualsiasi	
	momento, la consultazione dello stato di avanzamento delle pratiche in	
	carico ad ogni singolo contribuente, nonché lo stato delle riscossioni e	
	delle procedure esecutive.	
	Eventuali spese di formazione per l'utilizzo del software sono a carico	
	della ditta aggiudicatrice.	
	L'affidatario del servizio si impegna a trasmettere, alla fine del servizio,	
	una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente che	
	espliciti i risultati gestionali, ivi compresa la percentuale di riscossione	
	raggiunta. L'affidatario stesso, alla scadenza dell'appalto, dovrà	
	consegnare al Comune, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione,	
	per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, ove del caso, al	
	recupero dei crediti afferenti al contratto scaduto.	
	La ditta aggiudicataria deve inoltre consegnare al Comune, entro non	
	oltre 30 giorni dal termine dell'affidamento, tutti gli atti e documenti	
	utilizzati per lo svolgimento del servizio; in caso contrario, il Comune	
	può rivalersi sulla cauzione prestata.	

	Articolo 7	
	Attività di formazione in favore del personale dell'Ente	
	L'aggiudicatario del servizio dovrà garantire, in favore di uno o più dipendenti della Stazione Appaltante, individuati dalla stessa, la formazione in materia di IMu, allo scopo di far acquisire le competenze pratiche sulla determinazione del versamento dell'imposta, la conoscenza delle modalità di determinazione della base imponibile con le specifiche peculiarità e la comprensione dei soggetti attivi e passivi coinvolti nella gestione IMu. La metodologia didattica da adottare deve combinare l'approccio teorico della disciplina normativa con la formazione su casi ed esempi concreti.	
	La formazione deve essere erogata per almeno 3 ore settimanali (sia sulle conoscenze teoriche che sulle applicazioni a casi concreti) per tutta la durata dell'appalto, compresa l'eventuale opzione di proroga tecnica e non durante le ore di apertura dell'ufficio di front office.	
	Articolo 8	
	Obblighi della ditta aggiudicataria	
	Nell'adempire i servizi oggetto del contratto di cui all'art.4 del presente atto, la ditta aggiudicataria dovrà:	
	a) svolgere tutte le attività affidategli con propri mezzi e personale;	
	b) nell'ambito dell'autonomia organizzativa, secondo quanto proposto nell'“Offerta Tecnica”, predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili, d'intesa col	

	responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune;	
	c) osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti ed emanate in materia, nonché deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi istituzionali degli Comune;	
	d) osservare e rispettare le modifiche o innovazioni legislative che nel periodo contrattuale interverranno;	
	e) improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento;	
	f) adottare misure atte al trattamento dei dati personali ai sensi del <i>Regolamento</i> (UE) 2016/679; l'affidatario, sarà, inoltre, tenuto ad adottare le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio;	
	g) impiegare personale adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico;	
	h) sostenere il costo del proprio personale necessario per l'espletamento dell'attività e della relativa formazione;	
	i) rendere conto, attraverso la redazione di un report Tecnico-Contabile, delle proprie attività fornendo agli uffici comunali competenti, anche su supporto informatico, le risultanze dell'attività svolta;	
	j) rendicontare gli incassi derivanti dalla riscossione, con contestuale fatturazione del proprio compenso determinato dall'aggio;	

	k) sottoporre al Comune i modelli di lettera/atti tipici da inviare ai contribuenti/utenti per verifica del testo;	
	l) creare un fascicolo/cartella per ogni contribuente, cartaceo ed informatico ove archiviare (anche tramite scansione) i documenti relativi alla posizione, documenti inviati, relate di notifica (anche negative), modelli di pagamenti etc..	
	Articolo 9	
	Atti successivi alla scadenza dell'appalto	
	L'Appaltatore, alla scadenza del contratto o al momento della risoluzione anticipata del medesimo, dovrà portare a termine tutte le iniziative necessarie alla realizzazione del credito, anche tramite riscossione coattiva, per partite attivate e notificate durante il periodo contrattuale riconducibili al suo operato, nonché portare a compimento l'attività giudiziale iniziata prima del termine del contratto. Qualora inoltre l'attività di riscossione coattiva richieda invio di atti e/o comunicazioni all'utenza, sarà cura dell'appaltatore, provvedere a tali attività, incluse le procedure di postalizzazione e/o notifica.	
	L'Appaltatore alla scadenza contrattuale è obbligato alla consegna all'Amministrazione comunale delle banche dati aggiornate relative all'ultima gestione, nonché alla consegna dell'elencazione delle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte o tasse accertate per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva, che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato	

o all'acclarata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi.

Articolo 10

Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante cura i rapporti con la ditta aggiudicataria, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti del capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.

Il Comune potrà disporre di tutti i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e l'appaltatore è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi che il Comune riterrà di eseguire.

Il Comune si impegna a:

- trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto, adottati dal Comune, utile per lo svolgimento dei servizi.
- fornire tempestivamente alla ditta aggiudicataria, dietro sua richiesta, la documentazione che attesta il diritto del Comune alla riscossione del credito ed a fornire assistenza e collaborazione per ottimizzare l'esito del recupero, fornendo le maggiori informazioni in suo possesso;
- fornire ogni utile elemento a sua conoscenza circa la reperibilità e la solvibilità del contribuente, ed a trasmettere all'aggiudicatario del

	servizio, in tempo utile, le attestazioni dei versamenti eventualmente	
	effettuati dagli utenti direttamente presso la Tesoreria Comunale	
	affinché i relativi importi possano comunque essere rendicontati	
	sulla posizione del contribuente.	
	Articolo 11	
	Assicurazione a carico della ditta aggiudicataria	
	La ditta aggiudicataria ha stipulato apposita copertura assicurativa	
	RCT/RCO : la ABACO SpA (mandataria), con la Compagnia	
	Assicurazioni Generali Italia S.p.A.-Agenzia di Castelfranco Veneto	
	(TV), in data 14.12.2023, polizza n. 430036030, per un massimale	
	non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro due milioni/00) e la MEG	
	TRIBUTI SpA, (mandante), con la Compagnia HDI Assicurazioni	
	S.p.A., in data 10.09.2025, polizza n. 6204400799, per un massimale	
	non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro due milioni/00) .	
	Articolo 12	
	Penali	
	In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti	
	dal capitolato speciale d'oneri e alle disposizioni di legge e	
	regolamentari vigenti, per fatto imputabile all'appaltatore, gli possono	
	essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile	
	del Servizio Tributi, che partono per ogni fattispecie sottoindicata, da	
	un minimo di € 1.000,00 (mille/00) fino ad un massimo di € 5.000,00	
	(cinquemila/00).	

	La contestazione dell'addebito deve essere inviata dal comune	
	all'appaltatore tramite PEC con richiesta di adempimento entro i	
	successivi 15 giorni; in mancanza di adempimento sarà facoltà	
	dell'Ente applicare le penalità di cui al presente articolo.	
	Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla	
	conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'Appaltatore	
	non proceda al pagamento, il Comune potrà rivalersi direttamente	
	sull'aggio già maturato dall'Appaltatore, ma non ancora liquidato	
	ovvero sul deposito cauzionale ovvero attivandosi mediante proprie	
	coperture assicurative.	
	La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui al	
	successivo art.21(risoluzione del contratto).	
	L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione	
	Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.	
	L'appaltatore non può in nessun caso sospendere il servizio con sua	
	decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con	
	il Comune. In caso di interruzione in tutto od in parte del servizio,	
	qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione	
	Comunale agirà secondo quanto previsto nel presente articolo.	
	Articolo 13	
	Vigilanza e controlli	
	Il Comune si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni,	
	verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare	

	che le attività svolte, siano conformi alle disposizioni normative ed alle	
	condizioni contrattuali.	
	La ditta aggiudicataria è tenuta:	
	a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il	
	Comune riterrà opportuno eseguire;	
	b) fornire al Comune tutte le notizie e i dati che le saranno richiesti, nei	
	termini stabiliti dalla normativa vigente.	
	Il Comune ha il potere di procedere a mezzo dei propri uffici a ogni	
	forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. La ditta aggiudicataria	
	dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che	
	sarà ritenuto opportuno; per detti controlli dovrà mettere a disposizione	
	tutta la documentazione richiesta agli uffici del Comune.	
	Eventuali contestazioni dovranno essere notificate alla ditta	
	aggiudicataria mediante PEC nella quale dovranno essere elencate	
	analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi.	
	Articolo 14	
	Sicurezza sui luoghi di lavoro	
	La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le misure generali di	
	tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo	
	n.81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.	
	L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara che i costi interni della	
	sicurezza a proprio carico per l'espletamento delle funzioni affidate con	
	il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 6, del D.	

Lgs n.81/2008 e s.m.i., sono pari ad € 350,00.

Ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n. 81/2008, si specifica che il servizio, presentando interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale e, potenzialmente, con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, ha comportato da parte della Stazione Appaltante la redazione del DUVRI, sottoscritto dalle parti e che si trova depositato agli atti dell'Ente.

Articolo 15

Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietato il subappalto del servizio per le attività escluse dall'art.119 comma 3 del D. Lgs. n.36/2023. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di cui al precedente comma può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.

A tal fine, all'atto della gara, l'impresa ha espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle attività di cui al precedente comma.

È vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto. Per cessione del contratto si intende anche l'affitto sotto qualsiasi forma o la cessione del ramo d'azienda e comunque ogni altra forma giuridica di trasferimento della gestione in capo ad un altro soggetto. Pertanto, il contratto ceduto in violazione della precedente disposizione è da ritenersi rescisso *ope legis*.

	Non si considera cessione la trasformazione della ragione sociale della	
	ditta conseguente alla fusione o incorporazione in altra società. La	
	ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà	
	documentare mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile,	
	tale cambiamento. Ai sensi dell'art.6 dell'Allegato II.14 al D. Lgs.	
	n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di	
	crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura	
	privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni	
	debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni	
	di crediti da corrispettivo di appalto e concorso di progettazione sono	
	efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni	
	pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da	
	notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla	
	notifica della cessione.	
	Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato	
	contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte	
	dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a	
	maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la	
	cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al	
	cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,	
	progettazione, con questo stipulato.	
	Articolo 16	
	Garanzia definitiva	

	A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto, la ditta aggiudicataria ha costituito una cauzione dell'importo di € 11.819,25, prestata mediante fidejussione assicurativa n. 2206019 stipulata con la compagnia Revo Insurance S.p.A. in data 09.09.2025.	
	La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del servizio e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'amministrazione. Essa è presentata in originale all'amministrazione comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di appalto.	
	La cauzione definitiva è svincolata entro 120 giorni dal termine del contratto, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e di adempimento degli obblighi al termine del servizio.	
	La cauzione viene prestata a garanzia: dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.	
	Articolo 17	
	Risoluzione del contratto	
	Il contratto si risolve ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore via PEC, nelle seguenti ipotesi:	
	- alla seconda inadempienza che comporti un'interruzione del servizio per cause imputabili ad inadempienze da parte	

	dell'appaltatore formalmente contestate;	
	- mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità di cui all'art.3	
	della Legge n.136/2010;	
	- fallimento dell'impresa, cessazione dell'azienda, cessazione	
	dell'attività o in caso di concordato preventivo, di stati di moratorie e	
	di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta	
	appaltatrice.	
	In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà	
	diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il	
	diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in	
	danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art.1453 Codice	
	Civile nonché viene fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di	
	compensare l'eventuale credito dell'appaltatore con il credito dell'Ente	
	per il risarcimento del danno.	
	La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa	
	sorgere a favore della Stazione Appaltante il diritto di affidare il servizio	
	all'operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte	
	inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute	
	dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o	
	penale dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione. In	
	tale caso il Comune potrà affidare il servizio ad altra impresa,	
	addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere	
	sopportato avvalendosi sui crediti.	

	Articolo 18	
	Controversie	
	Tutte le clausole contenute nel presente contratto sono ritenute	
	essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la	
	risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta. Foro competente	
	è quello di Teramo.	
	Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti per le controversie	
	inerenti i danni patrimoniali, all'immagine e da disservizio causati dalla	
	ditta aggiudicataria per effetto del rapporto di servizio.	
	Articolo 19	
	Recesso	
	È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal	
	contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua	
	esecuzione, mediante preavviso di almeno 15 giorni consecutivi, da	
	comunicarsi alla ditta aggiudicataria via PEC.	
	Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà	
	cessare tutte le prestazioni contrattuali non incorso di esecuzione, fatto	
	salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.	
	In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle	
	prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo	
	il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando	
	espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di	
	natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o	
	27	

	rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto	
	dall'art.1671del Codice Civile. Costituiscono, inoltre, motivo per	
	l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte del Comune, a	
	norma dell'art.373 del Codice Civile:	
	a) cancellazione dall'Albo di cui al comma 1 dell'art.53 del D. Lgs.	
	n.446/1997 e del Decreto del Ministero delle Economia e delle	
	Finanze 13 aprile 2022, n.101;	
	b) non aver iniziato il servizio alla data fissata;	
	c) cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di	
	moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc., a	
	carico della ditta aggiudicataria;	
	d) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della	
	gestione della ditta aggiudicataria;	
	e) inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e	
	mancata applicazione dei contratti collettivi;	
	f) mancata prestazione o mancato adeguamento della cauzione	
	stabilita per l'effettuazione del servizio;	
	g) commissione di gravi abusi o irregolarità nella gestione;	
	h) sospensione o abbandono del servizio;	
	i) commissione di continuate irregolarità o reiterati abusi nella	
	conduzione del servizio e inadempienze contrattuali;	
	j) violazione del divieto di cessione del contratto;	
	k) inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche,	

nel corso del contratto.

Articolo 20

Spese

Tutte le spese di gestione per l'espletamento del servizio e delle prestazioni oggetto dell'appalto e per la stipulazione del relativo contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo carico della R.T.I. aggiudicataria, costituita da ABACO SpA, e MEG TRIBUTI SpA, e così a titolo esemplificativo quelle per imposta di bollo, registrazione, diritti di segreteria, di rogito, stampati, e di tutto il materiale necessario per il regolare funzionamento del servizio, personale, tasse di ogni specie che in corso di contratto venissero applicate..

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Si dà atto che l'imposta di bollo viene assolta secondo la disciplina di cui all'art. 18, comma 10, D. Lgs n.36/2023 e s.m.i..

Articolo 21

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto.

	L'appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza	
	alle norme dell'art.3 della legge n.136/2010 e degli artt.6 e 7 del	
	Decreto-legge 12/11/2010 n.187, convertito dalla Legge 17/12/2010	
	n.217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari, mediante conto corrente dedicato alle	
	transazioni per le commesse pubbliche, che è stato comunicato per	
	iscritto dalla ABACO SpA alla stazione appaltante, con PEC del	
	11.09.2025, pervenuta in pari data al protocollo dell'Ente n. 11674,	
	PEC nella quale sono stati indicati, ciascuno per quanto di propria	
	competenza, sia i conti correnti dedicati della ditta ABACO SpA che	
	quello relativo alla MEG TRIBUTI SpA.	
	Il C.I.G. dell'appalto è: B64DA25036.	
	La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a	
	riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla	
	stazione appaltante.	
	In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna	
	responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a	
	persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.	
	Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le	
	disposizioni normative applicabili del codice dei contratti.	
	Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi	
	in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di	
	Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal	

bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto indipendentemente dal presente contratto.

Articolo 22

(Dichiarazione anti-pantouflage)

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art.53 D. Lgs. n.165/2001 di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'appaltatore stesso, per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 23

(Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E.679/2016)

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, i rappresentanti delle ditte

	ABACO SpA e MEG TRIBUTI SpA, costituenti il Raggruppamento	
	Temporaneo di Imprese (RTI), verranno nominati dall'Appaltatore	
	quali Responsabili del trattamento dei dati personali di titolarità	
	dell'Ente, ex art.28 del Regolamento UE679/2016, che verranno	
	comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle	
	obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei servizi	
	in epigrafe.	
	Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti	
	relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che	
	quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al	
	Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo	
	stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.	
	L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,	
	ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di	
	elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza,	
	anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun	
	modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
	all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o	
	trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione	
	Appaltante.	
	L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei	
	propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e	

dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 24

Obblighi di condotta

L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questo Ente, che viene consegnato in copia, e che dichiara di conoscere ed accettare.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n.62 del 16.04.13, il Dirigente dell'Area Economica-Amministrativa, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il legale rappresentante della ditta appaltatrice dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto alcuna utilità dalla medesima ditta appaltatrice.

Io sottoscritta Dott.ssa Carla Di Giamberardino, Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite, come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto che poi ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forme e contenuto conforme alle loro volontà liberamente manifestatemi secondo la legge.

Lo confermano, pertanto, in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario, mediante apposizione di firma digitale, ai sensi di quanto previsto dall'art.18, del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.36/2023.

L'atto, predisposto mediante l'utilizzo di personal computer e software di videoscrittura, si compone di n.35 facciate compresa la presente,

senza le firme, fino qui.

Per l'Amministrazione Aggiudicatrice

Dott. Andrea Luzi

Per l'Appaltatore

Sig. Loris Targa

Il Segretario Comunale rogante

Dott.ssa Carla Di Giamberardino